



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15726/2024**

promossa da:

“ CP_1 (C.F. P.IVA_1), con il patrocinio dell'avv.

BALDI FRANCESCA e dell'avv. **GARETTINI GUIDO**

(C.F._1) VIA G. GUTENBERG, 3 42124
REGGIO NELL'EMILIA; , elettivamente domiciliato in VIA
G. GUTENBERG,3 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il
difensore avv. BALDI FRANCESCA

ATTORE IN OPPOSIZIONE

contro

CP_2 (C.F. P.IVA_2), con il patrocinio dell'avv.
CENACCHI CLAUDIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato
in PIAZZA MALPIGHI 7 40123 BOLOGNA presso il difensore
avv. CENACCHI CLAUDIO

CONVENUTA ED OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 5 giugno
2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte
integrante e sostanziale di questa sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Opposizione al decreto ingiuntivo 3458 del 2024, a seguito di ricorso 11380 del 2024 R.G..



La circostanza che lo svolgimento del processo non sia più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza impone un richiamo agli atti ed ai documenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non vi è competenza di questo Tribunale.

Vi è infatti competenza arbitrale.

L'articolo 13 dei contratti che hanno avvinto le parti prevede infatti clausola arbitrale.

La parte opposta ha contrastato tale incompetenza in due modi e con due argomentazioni, *entrambe infondate*.

In primo luogo – secondo luogo nella conclusionale di parte opposta – si afferma che si sarebbe in presenza di clausola da approvare specificamente ai sensi dell'articolo 1341 c.c.. Non è però questo il caso; per quanto vi sia sicuramente un contraente forte, cioè la opponente, non si tratta di moduli o formulari o di contratto di redazione unilaterale. Lo squilibrio contrattuale

sostanziale vale, per diritto europeo, fra professionista e consumatore; nel caso di specie, lo squilibrio *sostanziale* non rileva, dunque, essendovi una ipotesi di due professionisti, nel gergo eurounitario (c.d. b2b).

In questo contesto, rilevarebbe la predisposizione di condizioni generali del contratto; dunque, la c.d. vessatorietà *formale*.

In questo caso, non può però dirsi che vi siano condizioni generali di predisposizione unilaterale. Vi è sicuramente un contraente forte; non una predisposizione unilaterale, come risulta dalla premessa dei contratti, nonché da alcune clausole specifiche (non rilevante invece la clausola 15, in quanto tale non impeditiva di considerare il contratto di predisposizione unilaterale).

Ben è consapevole questo giudice che la predisposizione unilaterale, in un mondo informatizzato, non è più ricavabile, come un tempo, desumendola da moduli prestampati. Una predisposizione unilaterale si può ottenere anche, semplicemente, con un “copia/incolla” da moduli presenti



nell'elaboratore del contraente forte; nel caso di specie, non vi è tuttavia tale prova e, dunque, deve ritenersi valida ed efficace la clausola di deroga alla competenza del g.o.

Secondo argomento utilizzato dalla parte opposta è quello della estraneità di questa causa e di questo *thema decidendum* all'ambito della clausola.

La difesa è infondata.

La parte opposta chiede dei danari alla parte opponente, sulla base di contratto.

Tale pretesa è sicuramente contrattuale.

La parte opponente, nelle sue difese, di fatto propone una eccezione di inadempimento, derivante dal contratto; nonché danni. Nel senso che la opposta, per una non corretta attività amministrativa e previdenziale, avrebbe gravato la opponente di costi, costi *derivanti* dall'inadempimento *di obbligazione contrattuale*. Non vi è dubbio che, fra tali obbligazioni della opposta, il contratto abbia avuto cura di indicare che vi erano obbligazioni di regolarità amministrativa e previdenziale (artt.



3, 4, 6, 7 ed 8); dunque, avere esposto la parte opponente ad una ripresa previdenziale – *fondata o non fondata che essa sia*, lo stabiliranno gli arbitri, nel senso di verificare se vi sia stata una condotta di `CP_1` ai sensi del secondo comma dell'articolo 1227 c.c., dovendo gli opposenti diligentemente resistere all' `CP_3` – è una allegazione di inadempimento contrattuale. *La opponente accusa la opposta di essere inadempiente* e di averla costretta, per tale irregolarità previdenziale, a pagare. Se la opponente poteva resistere all' `CP_3` dunque con condotta rilevante ai sensi dell'articolo 1227, comma secondo, c.c., non rileva in questa sede; la *allegazione è contrattuale* e, come è noto, la competenza si determina sulla domanda, non sulla fondatezza della stessa.

Conclusivamente, la fattispecie rientra nella clausola, che comprende ogni vicenda nascente dalla esecuzione contratto.

Le spese seguono la soccombenza.

Compressione sotto i minimi, alla luce della brevità della causa e della sostanziale irrilevanza della fase istruttoria e di trattazione.

Può disporsi compensazione per un mezzo, alla luce della circostanza che il contratto, pur non di redazione unilaterale, presentava sicuramente profili di asimmetria, fra una posizione forte che, pur non con predisposizione unilaterale, ha sicuramente influenzato in modo decisivo il contenuto del contratto. Nella rinnovata discrezionalità del giudice (C. costit. 77 del 2018), tale elemento può dunque essere valorizzato per una compensazione, pur non integrale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 15726/2024;

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. DICHIARA la incompetenza di questo Tribunale, in

favore di arbitri di cui alla clausola di cui alla motivazione.



2. REVOCA il decreto ingiuntivo.
3. DISPONE compensazione delle spese per un mezzo.
4. CONDANNA parte opposta a pagare ad CP_1 un mezzo delle spese di lite, che si liquidano nell'intero (dunque, dovuto un mezzo di quanto in appresso) in: euro 10.500,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; euro 759,00 per anticipazioni. Infine, IVA e CP_4 sulle prime due voci (compensi e spese generali), secondo il regime fiscale e previdenziale di competenza.



Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 12 giugno 2025

Il giudice

dott. Marco D'Orazi

Arbitrato in Italia